



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 3 DEL 18/01/2013

OGGETTO: Ordinanza di divieto di utilizzo dei sacchetti in materiale plastico o similari non biodegradabili nè compostabili per il conferimento dei rifiuti biodegradabili nel territorio comunale.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con nota della Provincia di Olbia- Tempio prot. n. 81080 del 05.09.2012 si comunicava che, a seguito della presenza di eccessiva impurità nei rifiuti organici, soprattutto dovuti all'utilizzo di buste di plastica, questi non potevano essere smaltiti nell'impianto del CIPNES quali rifiuti organici da avviare al processo di compostaggio ma dovevano essere smaltiti in discarica come rifiuto indifferenziato;
- con la succitata nota si chiedeva ai Comuni che hanno già adempiuto alle disposizioni di cui all'art. 182-ter comma 1 del D. Lgs 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii di vigilare sul rispetto di tale divieto, con particolare riferimento alla raccolta domiciliare delle grandi utenze produttrici di frazione umida quali bar, ristoranti ecc.;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 4 del 8 febbraio 2011;

VERIFICATA la necessità, per quanto sopra esposto e per le attuali normative vigenti in materia, di apportare modifiche sostanziali all'Ordinanza succitata;

APPURATO che per il Comune di Olbia sono previste due modalità di raccolta per la frazione umida:

- utenze domestiche: conferimento dei rifiuti in appositi cassonetti stradali;
- utenze specifiche (quali bar, ristoranti, mense ecc): raccolta dedicata "porta a porta" con contenitori personali di idonee dimensioni consegnati in uso gratuito all'utenza specifica;

VISTO il D.Lgs n. 205 del 03.12.2010 ha inserito nel D.Lgs 152 del 03.04.2006, l'art. 182-ter che al comma 1 prevede "La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002" vietando di fatto, per il conferimento dei rifiuti organici, l'utilizzo di sacchetti di plastica o anche solo biodegradabili ma non compostabili;

PRESO ATTO che il Consorzio Industriale Nord Est Sardegna sta rifiutando i carichi di frazione organica da destinarsi al compostaggio a causa della eccessiva presenza di impurità dovute soprattutto alle buste di plastica;

RITENUTO necessario, al fine non abbassare i livelli di raccolta differenziata porre in essere le misure più opportune anche al fine sia evitare aggravi dei costi per le casse comunali sia comunque

per aumentare la frazione riciclata e conseguentemente ridurre la quantità di rifiuto indifferenziato da smaltire nella discarica consortile;

VISTE le leggi vigenti ed in particolare l'art. 50 e 54 del D. Lgs. N. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

ORDINA

- 1) Per le motivazioni di cui premessa, alle utenze domestiche e alle utenze specifiche quali bar, ristoranti, mense ecc. è fatto divieto assoluto all'uso di sacchetti di plastica o di materiale biodegradabile non compostabile per il conferimento della frazione umida.
- 2) E' fatto obbligo, sia alle utenze domestiche che le utenze specifiche, di conferire la frazione umida in sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.
- 3) L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, in conformità all'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, è punita con le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) Utenze Domestiche: sanzione di € 50,00;
 - b) Utenze Specifiche (quali bar, ristoranti, mense ecc): sanzione di € 250,00

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga notificata tramite Messo Comunale, che provvederà anche alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale ed inoltre venga trasmessa in copia:

- Per la sua attuazione:
 - al Dirigente del settore Ambiente e Manutenzioni del Comune di Olbia- SEDE;
 - alla De Vizia Transfer SpA sede di Olbia;
- Per la sua totale diffusione:
 - al CED del Comune di Olbia - SEDE;
 - agli organi di stampa- loro sedi;
- Al fine della sua corretta applicazione e l'irrogazione delle eventuali sanzioni:
 - al Comando Polizia Municipale del Comune di Olbia – sede;
 - a tutte le Forze dell'Ordine - loro sedi;

Avverso il presente provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ovvero entro 120 (centoventi) giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Antonio G. Zanda

Il Sindaco
On. Giovanni Maria Enrico Giovannelli

ATTO FIRMATO DIGITALMENTE